



**REGIONE MARCHE**  
**SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**

**Legge Regionale 10 aprile 2020 n. 13-** “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19”

**Riassicurazione dei confidi per le garanzie rilasciate alle imprese agricole**

**Obiettivi:** l’intervento è finalizzato a contenere le conseguenze economiche dell’epidemia causata dal Covid -19 sulle imprese agricole in termini di crisi di liquidità, attraverso la costituzione di un fondo di riassicurazione dei confidi a fronte del rilascio di garanzie dirette entro il 31/12/2020 per operazioni con le seguenti caratteristiche principali:

- importo massimo del prestito 30.000,00 per impresa;
- percentuale di copertura del fondo pari al 90% a fronte di una garanzia del confidi dell’80%;
- durata non superiore ai 60 mesi.

**Destinatari dell’avviso:** Imprenditori agricoli singoli e associati.

**Dotazione finanziaria assegnata: € 500.000,00**

**Scadenza per la presentazione delle domande:** 5 giorni dalla pubblicazione sul BUR Marche.

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Dott. ssa Francesca Severini

Tel. 071-806.3790

Indirizzo mail: [francesca.severini@regione.marche.it](mailto:francesca.severini@regione.marche.it)

Indirizzo pec: [regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it](mailto:regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it)

## Sommario

<b>1. Obiettivi .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Requisiti dei soggetti richiedenti .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Termine e modalità di presentazione delle domande .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Motivi di esclusione.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Dotazione del fondo e ripartizione ai confidi .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Istruttoria delle domande e trasferimento del fondo ai confidi .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Requisiti dei soggetti beneficiari finali .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Attuazione delle misure di sostegno.....</b>	<b>6</b>
<b>9. Obblighi a carico dei confidi .....</b>	<b>9</b>
<b>10. Rendicontazione e controlli .....</b>	<b>10</b>
<b>11. Modalità e criteri di restituzione delle risorse .....</b>	<b>10</b>
<b>12. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.....</b>	<b>11</b>
<b>13. Informativa per il trattamento dei dati personali .....</b>	<b>11</b>
<b>14. MODELLO 1: domanda partecipazione confidi .....</b>	<b>12</b>
<b>15. MODELLO 2: richiesta di accesso imprese.....</b>	<b>17</b>

## 1. Obiettivi

Il presente avviso contiene i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento di riassicurazione dei confidi per le garanzie rilasciate alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c, della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13. Tale finalità rientra tra quelle previste per il Fondo emergenza Covid-19 (di seguito Fondo), istituito con la medesima legge, le cui risorse vengono trasferite e gestite dai confidi.

Il presente avviso stabilisce:

- termini e modalità di presentazione delle domande da parte dei confidi;
- termini e modalità di trasferimento delle risorse;
- termini e modalità di svolgimento dell'attività e della rendicontazione della stessa da parte dei confidi;
- procedure operative per la gestione delle risorse;
- modalità e criteri di restituzione delle risorse;
- modulistica e dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che devono essere sottoscritte dai soggetti beneficiari degli interventi.

## 2. Requisiti dei soggetti richiedenti

Possono accedere alle risorse del Fondo, i confidi, come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I confidi possono partecipare singolarmente o associati in raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

I RTI dovranno essere costituiti entro trenta giorni dal termine di presentazione della domanda che dovrà essere presentata da tutti i confidi che intendano associarsi, con contestuale impegno, in caso di ammissione dell'aggregazione al Fondo, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa che sarà indicata come capofila. I confidi non potranno aderire a più di un RTI.

I confidi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell' art. 106 del Testo Unico Bancario di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) avere una sede operativa nel territorio della regione Marche;
- c) operare per le imprese del territorio;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- e) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- f) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del TUB, possono presentare domanda, purché:

- in possesso dei requisiti previsti indicati nelle lettere b), c), d), e), f), e g) sopra elencati;
- si costituiscano in RTI con almeno un dei confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del medesimo d.lgs. 385/1993, il quale assume il ruolo di capofila.

I confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs 385/1993 sono tenuti, comunque, al rispetto dei limiti di operatività previsti dalle norme bancarie e creditizie di riferimento.

### 3. Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda per accedere alle risorse stanziata dalla Regione per la gestione del fondo dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it](mailto:regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it) entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul BUR Marche.

Nel caso in cui il termine cada nelle giornate di sabato o domenica o altro giorno festivo, la scadenza coinciderà con il primo giorno feriale successivo.

Farà fede esclusivamente la data di ricezione della PEC.

La domanda, corredata dall'imposta di bollo, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata utilizzando il modello 1 allegato.

### 4. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda oltre i termini previsti o se inoltrata mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 3;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o la mancata presentazione di copia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa. Nel caso di partecipazione in RTI la domanda ed i relativi allegati, unitamente alla copia del documento di identità, dovranno essere presentati e sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei confidi partecipanti al RTI;
- c) la mancanza dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- d) la presentazione della domanda come singolo confidi nel caso si partecipi anche in raggruppamento: in tal caso saranno escluse entrambe le domande.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 6.

### 5. Dotazione del fondo e ripartizione ai confidi

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 500.000,00 euro, che potrà essere integrata da risorse europee, statali e da altre risorse che potranno essere messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

La dotazione del Fondo verrà ripartita e trasferita ai confidi o loro associazioni come definite al paragrafo 2, in una misura proporzionale al volume delle garanzie emesse dai confidi medesimi, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con sede operativa nel territorio della regione Marche.

Per la determinazione del volume delle garanzie emesse, come sopra indicato, si terrà conto dell'importo complessivo delle garanzie effettivamente erogate per le imprese con sede operativa nella regione Marche come risultano dai bilanci consuntivi 2019 approvati o, se non disponibili, mediante autodichiarazione.

Eventuali incrementi del Fondo verranno assegnati proporzionalmente all'effettivo utilizzo da parte degli aggiudicatari, utilizzo che dovrà essere comprovato dalle relazioni periodiche indicate al paragrafo 10 del presente avviso. Gli eventuali interessi e le altre plusvalenze saranno imputate al Fondo.

## 6. Istruttoria delle domande e trasferimento del fondo ai confidi

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Posizione di Funzione *Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni, e SDA di Macerata* nel termine di 10 giorni che decorrono dal giorno successivo la scadenza del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In tal caso, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Nel caso di domanda ammissibile o qualora il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di scadenza del presente avviso, non invii il preavviso di rigetto di cui all'art. 10bis della L. 241/90 comunicando i motivi ostativi all'accoglimento, si procederà alla predisposizione del provvedimento di concessione e di liquidazione delle risorse.

Nel caso di invio della comunicazione di cui all'art. 10 bis L.241/1990 (preavviso di rigetto) è possibile chiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione attraverso la presentazione di memorie scritte, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le richieste saranno esaminate entro 10 giorni dalla data di ricezione da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari.

Verrà comunque data comunicazione dell'esito istruttorio a tutti i soggetti richiedenti con l'indicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/90, se del caso, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Qualora la domanda di adesione sia stata presentata come RTI da costituire, i Confidi dovranno uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata come capofila.

La Regione Marche accrediterà le risorse assegnate ai Confidi previa sottoscrizione di convenzione e dietro presentazione di apposita fidejussione di pari importo, le cui modalità e termini saranno definite dal Dirigente della Posizione di Funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni, e SDA di Macerata.

In ogni caso la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Marche.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma 2 della L.R. 13/2020 il trasferimento delle risorse è condizionato dalla sottoscrizione dell'impegno da parte dei confidi di non applicare sino al 30/09/2020 alcun costo di intermediazione percentuale relativa al rilascio della garanzia.

## 7. Requisiti dei soggetti beneficiari finali

1. Possono beneficiare della garanzia rilasciata dai confidi che hanno in gestione il Fondo le imprese agricole che hanno subito una crisi si sono trovate in crisi di liquidità finanziaria in seguito alle misure di contenimento adottate dal Governo centrale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa alla data del 23 febbraio 2020 nel territorio regionale come risulta dall'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale) ed essere operative alla data del 23 febbraio 2020;
- b) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020 e risultare impresa attiva alla medesima data;
- d) avere Partita Iva con codice ATECO attività agricola;
- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
- f) non trovarsi già alla data del 31/12/2019 nella condizione di "impresa in difficoltà" secondo quanto stabilito dall'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;
- g) non aver ricevuto e, successivamente, non aver rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- h) essere inclusa nella categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 06 maggio relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e verificato dai confidi.

Limitatamente al requisito di cui alla lettera b) la verifica sarà effettuata dalla Posizione di Funzione regionale competente tramite acquisizione della documentazione antimafia, a seguito della trasmissione, da parte del confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, prevista dall'articolo 96 dell'art. 96 del D.Lgs. 159/2011, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1231 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte del Confidi.

L'impresa dovrà fare domanda di accesso al Fondo utilizzando il modello 2 allegato, ad uno solo dei confidi gestori. In caso contrario dovrà fare esplicita rinuncia alle domande in sovrannumero, pena la non ammissibilità di tutte le istanze presentate. La domanda

## 8. Attuazione delle misure di sostegno

I confidi che avranno assegnate le risorse rilasceranno le garanzie, riassicurate dal Fondo emergenza COVID, su richiesta delle imprese agricole ed alle condizioni di seguito indicate:

1. La percentuale di copertura della riassicurazione è pari al 90% dell'importo garantito dai confidi a fronte di garanzie rilasciate pari all'80% del prestito concesso.
2. Le garanzie saranno imputabili al Fondo dal giorno successivo al trasferimento ai confidi delle risorse da parte della Regione.

3. I confidi potranno concedere i benefici di cui al presente paragrafo fino alla data di cui all'articolo 12 comma 2 della L.R. 13/2020, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4. Non sono imputabili al Fondo le operazioni che beneficiano degli interventi previsti dall'articolo 3 comma 1 e 2 della legge regionale 13/2020 le cui disposizioni attuative sono state approvate con il decreto del Dirigente del S Servizio attività produttive, lavoro e istruzione n del 10/04/2020 "L.R. 13/2020 – Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid – 19, art 5 - Criteri e modalità di attuazione".

Il fondo riassicura i Confidi per operazioni di credito di esercizio con le seguenti caratteristiche:

Durata massima dei prestiti	60 mesi		
Costo massimo garanzia	1,7 % una tantum per operazioni a breve termine e pari allo 0,5% annuo del finanziato per le operazioni a medio termine con un tetto massimo di 3,5% una tantum del finanziato (Art.4 comma 7 d) L.R. 13/2020)		
Costo minimo garanzia	0,25 % primo anno, 0,5 % secondo e terzo anno, 1,0 % quarto e quinto anno		
Importo massimo dei prestiti	<b>doppio della spesa salariale annua</b> per il 2019 e comunque fino a 30.000,00 euro <b>il 25 % del fatturato</b> totale del beneficiario nel 2019 e comunque fino a 30.000,00 euro sulla base di un'opportuna <b>giustificazione</b> e di un'autocertificazione l'importo del prestito può coprire il <b>fabbisogno di liquidità</b> , dal momento della concessione per i seguenti <b>18 mesi e comunque fino a 30.000,00 euro</b>	A)	Normativa sugli aiuti di stato applicata: Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) e sue modifiche successive punto 3.2
	sulla base di un'opportuna <b>giustificazione</b> e di un'autocertificazione l'importo del prestito può coprire il <b>fabbisogno di liquidità</b> , dal momento della concessione per i seguenti <b>60 mesi e comunque fino a 30.000,00 euro</b>	B)	Normativa sugli aiuti di stato applicata: REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « <b>de minimis</b> » nel settore agricolo e sue modifiche
Preammortamento	rimborso del capitale a partire dal 18° mese		
Forma tecnica del prestito	mutuo chirografario		

Per gli interventi di cui alla lettera A), della tabella riportata sopra, gli aiuti saranno concessi nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 final del 19/03/2020 emendata con decisione C(2020) 2215 final del 03/04/2020 e condizionati dalla intervenuta decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea relativa al regime di aiuto "ombrello" in corso di notifica da parte dello stato Italiano. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti".

Gli aiuti sono concessi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni.

Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni
25 punti base	50 punti base	100 punti base

b. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

c. per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non supera:

i. il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o

iii. con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi;

d. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui alla lettera c) del presente comma, con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata;

e. la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede:

i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" del quadro temporaneo, possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Per gli interventi della lettera B) della tabella riportata sopra si applica il regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 limitatamente ai prestiti indicati nella tabella precedente tipologia B) .

L'intensità agevolativa dalla riassicurazione, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del confidi, ai sensi del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6 luglio 2010". I confidi comunicano per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo del contributo concesso espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), circa il carattere *de minimis*, facendo esplicito riferimento ai regolamenti sopra indicati e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Per quanto riguarda il calcolo dell'ESL, coerentemente a quanto riportato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

## 9. Obblighi a carico dei confidi

Con la sottoscrizione della domanda i confidi si impegnano a:

- a) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti in fase di rilascio della garanzia aggiornandolo in caso di eventuali variazioni a seguito di revoca, rinuncia, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc.;
- b) verificare, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- c) verificare che le imprese beneficiarie non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- d) verificare che le imprese beneficiarie siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- e) trasmettere i dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, per le verifiche previste dalla normativa antimafia;
- f) rendicontare, secondo le procedure stabilite nel paragrafo 10 l'utilizzo del fondo concesso dalla Regione;
- g) comunicare preventivamente e tempestivamente alla Regione le variazioni della forma e della compagine societaria del confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento;
- h) gestire il Fondo assegnato dalla Regione come fondo separato dalla gestione del confidi, su un apposito conto corrente dedicato e predisposto per la rendicontazione;
- i) conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura predisponendo un fascicolo ad hoc, incluse le dichiarazioni delle imprese relative al possesso dei requisiti;
- j) procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati;
- k) alimentare la piattaforma di monitoraggio della Regione Marche le di cui istruzioni sono pubblicate al link <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Misure-urgenti-COVID-19>;
- l) dare adeguata pubblicità all'intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione del contributo;
- m) rispettare quanto stabilito nel presente avviso e nella legge regionale 10 aprile 2020 n.13;
- n) assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- o) consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione;
- p) tenere a disposizione, per eventuali controlli, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate;
- q) non addebitare alcuna commissione di garanzia quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti riassicurati con il Fondo di cui al presente avviso;

- r) rispettare le norme sugli Aiuti di Stato e in particolare quanto previsto dal paragrafo 3.4 della comunicazione della commissione C(2020)1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” in merito all’effettivo trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica sui prestiti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi, il confidi dovrà restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, le somme trasferite maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

## **10. Rendicontazione e controlli**

I confidi inviano alla Struttura regionale competente una rendicontazione quindicinale, intermedia semestrale e finale dell’attività di gestione delle risorse loro trasferite. La scadenza per la rendicontazione finale coincide con il termine del piano di ammortamento dell’ultima operazione garantita con la riassicurazione del fondo.

La rendicontazione dà conto per ciascun beneficiario della tipologia di operazione garantita (tipo di operazione, banca che ha concesso il prestito, importo, durata, tassi applicati dalla banca, costo della garanzia etc.).

La rendicontazione riporta inoltre i tempi medi del rilascio delle garanzie, l’andamento delle operazioni di finanziamento in termini di economie, recuperi e l’importo del fondo imputato a copertura delle garanzie residue e l’importo degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul fondo.

I confidi dovrà inoltre dimostrare, nel rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato, che nella gestione del Fondo ha garantito che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali sotto forma o di maggiori volumi di finanziamento, o maggiore rischiosità dei portafogli, o di minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori.

Per la rendicontazione dovrà essere presentata una relazione periodica e dovrà essere utilizzato il sistema predisposto dall’Amministrazione regionale per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche di finanziamento con le modalità descritte sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Misure-urgenti-COVID-19>.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi, nonché la corretta utilizzazione degli stessi.

## **11. Modalità e criteri di restituzione delle risorse**

I confidi restituiranno alla Regione Marche, entro il 15 febbraio 2021, le risorse finanziarie che risulteranno non utilizzate alla data del 31/12/2020.

Entro sei mesi dalla data di rendicontazione finale di cui al paragrafo 10, i confidi restituiranno alla Regione Marche le risorse finanziarie residue al termine della gestione delle operazioni di concessione dei benefici di cui al presente avviso, per interventi del settore agricoltura finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole.

L’obbligo della restituzione in capo al Confidi, subentrerà quando il Fondo imputato a copertura delle garanzie residue, tenuto conto del fattore di rischio e delle misure di accantonamento definite, sarà inferiore all’importo della dotazione residua del fondo. Per dotazione residua del fondo si intende la risorsa

pubblica residua alimentata dai proventi finanziari netti di gestione dei corrispondenti fondi investiti per la contribuzione ricevuta e ridotta dall'importo del corrispettivo annuo.

La differenza fra la dotazione residua e l'importo imputato a garanzia (al netto dei crediti deteriorati come sopra definiti) costituirà l'importo libero da imputazione che il Confidi provvederà a restituire alla Regione.

## **12. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.**

I benefici di cui al presente avviso sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo decreto.

## **13. Informativa per il trattamento dei dati personali**

La Regione Marche in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 indica di seguito le modalità di trattamento dei dati personali da Lei forniti, in qualità di legale rappresentante del Confidi.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Il delegato al trattamento è il dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

I dati personali sono trattati per la gestione delle richieste di accesso al presente avviso e pertanto la base giuridica del trattamento è rappresentata dalla L.R. 13/2020. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati sono trattati dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale che agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dai dirigenti in qualità di delegati del titolare.

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, è determinato dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, è possibile chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. E', inoltre, possibile proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

[illegible]

P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ  
DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA  
regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it

**Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

**Riassicurazione dei confidi per le garanzie rilasciate alle imprese agricole DDS n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.**

- a) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti in fase di rilascio della garanzia aggiornandolo in caso di eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, ecc.;
- b) verificare, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;

- c) verificare che le imprese beneficiarie non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- d) verificare che le imprese beneficiarie siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- e) trasmettere i dati relativi ai soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, per le verifiche previste dalla normativa antimafia;
- f) rendicontare, secondo le procedure stabilite nel paragrafo 10 dell'avviso, l'utilizzo del Fondo concesso dalla Regione;
- g) comunicare alla Regione, preventivamente e tempestivamente, le variazioni della forma e della compagine societaria del confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento;
- h) gestire il Fondo assegnato dalla Regione come fondo separato dalla gestione del confidi, su un apposito conto corrente dedicato e predisposto alla rendicontazione;
- i) conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura predisponendo un fascicolo ad hoc, incluse le dichiarazioni delle imprese relative al possesso dei requisiti;
- j) procedere annualmente, sulla base delle concessioni effettuate, ai controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese in sede di presentazione della domanda, su un campione pari al 5% dei beneficiari, individuati dalla Regione stessa, e dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati;
- k) alimentare la piattaforma di monitoraggio della Regione Marche le cui istruzioni sono pubblicate sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Misure-urgenti-COVID-19>;
- l) dare adeguata pubblicità all'intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione del contributo;
- m) rispettare quanto stabilito dalla legge regionale 10 aprile 2020, n.13 e dall'avviso;
- n) assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- o) consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione;
- p) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate;
- q) non addebitare alcuna commissione di garanzia quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti riassicurati con il Fondo di cui all'avviso;
- r) rispettare le norme sugli aiuti di stato e in particolare quanto previsto dal paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione C(2020)1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" in merito all'effettivo trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica sui prestiti.

Si impegna altresì, in caso di mancato rispetto dei suelencati obblighi, a restituire, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, le somme percepite maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

Il/I sottoscritto/i consapevole/i delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA DI**

- a) essere un soggetto operativo nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge 13 luglio 2016, n. 150;
- b) essere iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) avere una sede operativa nel territorio della regione Marche;
- d) operare per le imprese del territorio;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- f) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- h) essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) presentare la presente domanda

☐ singolarmente

*(in alternativa)*

☐ in qualità di componente dell'aggregazione tra confidi, da costituirsi tra i seguenti confidi:

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F

e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione al Fondo, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ qualificata come mandataria.

*(Nel caso in cui si tratti di un confidi iscritto all'elenco di cui all'art. 112 del Testo Unico Bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

**DICHIARA DI**

- a) essere un soggetto operativo nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge 13 luglio 2016, n. 150;
- b) essere iscritto all'albo di cui all'elenco di cui all'art. 112 del Testo Unico Bancario, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) avere una sede operativa nel territorio della regione Marche;
- d) operare per le imprese del territorio;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- f) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- h) essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) presentare la domanda esclusivamente nel seguente RTI

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F

e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione al Fondo, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ qualificata come mandataria;

#### **DICHIARA ALTRESÌ CHE**

- a) i soggetti muniti di poteri di amministrazione e/o i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- b) non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- c) che l'ammontare dell'importo globale delle operazioni di garanzia relative ad operazioni che riguardano imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nel territorio della regione Marche è pari a:

Confidi singolo aggregazione già costituita aggregazione da costituire	Stock di garanzie in essere al 31 dicembre	Ove possibile, indicare il punto del documento di bilancio dove verificare il dato
--	---	--


**Allega alla domanda la seguente documentazione debitamente compilata:**

- a) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio al 31/12/2019 *(se disponibile)*;
- b) copia di un documento di identità del Legale Rappresentante *(solo nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente, ma con firma autografa)*.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



## 15. MODELLO 2: richiesta di accesso imprese

DA PRESENTARE AL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO COVID-19

**OGGETTO:** Art. 2, legge regionale 10 aprile 2020, n. 13.

**Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

**RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO EMERGENZA COVID-19.**

(da tenere agli atti presso il confidi gestore)

il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_)

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente

in \_\_\_\_\_

(prov. \_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

a) di essere Legale Rappresentante dell'impresa agricola

\_\_\_\_\_ regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio unica delle Marche alla

data del 23 febbraio 2020 con codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_ sede

legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_), via

\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, forma giuridica

\_\_\_\_\_ email:

\_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_;

b) di aver subito carenze di liquidità a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

### RICHIEDE

l'agevolazione sotto forma di garanzia ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 13/2020;

### DICHIARA ALTRESÌ

a) di avere sede operativa nel territorio ed essere operativi alla data del 23 febbraio 2020;

b) essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Unica delle Marche alla data del 23 febbraio 2020 e risultare impresa attiva alla medesima data;

c) avere Partita Iva con codice ATECO \_\_\_\_\_;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;

- e) di non trovarsi già alla data del 31/12/2019 nella condizione di “impresa in difficoltà” secondo quanto stabilito dall’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;
- f) di essere micro/piccola impresa, come definita nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all’allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione;
- g) di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo;
- h) di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
- i) di accettare integralmente gli obblighi derivanti dalla normativa applicabile al Fondo di emergenza Covid-19;
- j) di essere a conoscenza che, in caso di concessione dell’agevolazione, il nome dell’impresa, i relativi dati fiscali, l’importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito della Regione Marche;
- k) che nell’ultimo esercizio contabile, riferito all’anno \_\_\_\_\_, ha registrato un fatturato pari ad euro \_\_\_\_\_ come risultante da:
  - ☐ ultimo bilancio depositato;
  - ☐ ultima dichiarazione fiscale presentata;

le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019

- ☐ autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
- ☐ altra idonea documentazione (specificare quale):.....
- l) che il seguente indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ può essere utilizzato dal Gestore del Fondo per la trasmissione di comunicazioni procedurali anche in sostituzione dell’invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax;
- m) che non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dalla normativa e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- n) di essere a conoscenza che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli “Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni) e che, per gli interventi della lettera B) della tabella riportata nel bando, si applica il regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 limitatamente ai prestiti indicati nella tabella precedente tipologia B) ;

A TAL FINE DICHIARA

- ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011:

- che all'interno della società sono titolari di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Comune di residenza	Indirizzo e numero civico	Provincia

- che ricopre la carica di direttore tecnico:

Cognome e nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Comune di residenza	Indirizzo e numero civico	Provincia

- *(In alternativa barrare la casella)* ☐ di non avere conferito la carica di direttore tecnico;

- di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome e nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Comune di residenza	Indirizzo e numero civico	Provincia

- *(In alternativa barrare la casella)* ☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età;

- che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Allega:

- a) copia di un documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia firmata digitalmente, ma con firma autografa).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_